

Progettista:

Bertoli Roberto

Ordine Architetti, P., P. e C. Prov. CR n. 617

indirizzo: Via IV Novembre, 23
26013 Crema (CR)

mobile: 339 869 7889

mail: servizitecnici@studio-bertoli.it

c.f: BRT RRT 78L02 D142 R

p.IVA: 01343830194

Committente:

Comune di Bordolano

indirizzo: Via Maggiore, 16
26020 - Bordolano (CR)

Il Sindaco

Dott. Davide Brena

Il Segretario comunale

Dott. Raffaele Pio Grassi

Data:

Maggio 2019

timbro e firma progettista

timbro e firma committente

PIANO CIMITERIALE

ai sensi del Regolamento regionale 9 novembre 2004 , N. 6

R04 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (N.T.A.)

Adozione

Delibera C.C. n°

del

Approvazione

Delibera C.C. n°

del

Pubblicazione BURL - Serie Avvisi e Concorsi

Delibera C.C. n°

del

COMUNE DI BORDOLANO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – N.T.A.
DEL PIANO CIMITERIALE

SOMMARIO

TITOLO 1	- DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1	AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE	4
Articolo 2	ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO CIMITERIALE	4
Articolo 3	VALIDITÀ DEL PIANO CIMITERIALE E TEMPI D'ATTUAZIONE	5
Articolo 4	PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE (P.P.A.).....	5
TITOLO 2	- TIPOLOGIE DI SEPOLTURA E TIPOLOGIE DI COSTRUZIONE.....	6
Articolo 5	TIPOLOGIE DI SEPOLTURA E TIPOLOGIE DI COSTRUZIONE	6
Articolo 6	FOSSE PER INUMAZIONE.....	7
Articolo 7	TUMULAZIONE	8
Articolo 8	GALLERIE CIMITERIALI	9
Articolo 9	TOMBE DI FAMIGLIA	9
TITOLO 3	- ZONE TIPOLOGICHE OMOGENEE: PRESCRIZIONI	11
Articolo 10	ZONA OMOGENEA DI TIPO CAMPO COMUNE DI INUMAZIONE	11
Articolo 11	ZONA OMOGENEA DI TIPO LOCULI IN GALLERIA PORTICATA	11
Articolo 12	ZONA OMOGENEA DI TIPO TOMBE DI FAMIGLIA IN CAPPELLA PRIVATA.....	11
Articolo 13	ZONA OMOGENEA DI TIPO TOMBA DI FAMIGLIA A SARCOFAGO.....	11
Articolo 14	ZONA OMOGENEA DI TIPO TOMBE DI FAMIGLIA INTERRATE.....	12
Articolo 15	ZONA OMOGENEA DI TIPO OSSARI/CINERARI IN GALLERIA.....	12
Articolo 16	LUOGO DELLA MEMORIA.....	12
TITOLO 4	- ATTREZZATURE E SERVIZI	13
SEZIONE 1	- DOTAZIONI E ATTREZZATURE CIMITERIALI OBBLIGATORIE	13
Articolo 17	DEPOSITO MORTUARIO	13
Articolo 18	ADEGUAMENTO ALLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.....	14
Articolo 19	SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO E PER GLI ADDETTI	14
Articolo 20	SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E ACQUE REFLUE URBANE.....	14
Articolo 21	PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO ACQUA.....	14

Articolo 22	CINERARIO E OSSARIO COMUNI	15
Articolo 23	GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE	15
Articolo 24	LOCALI PORTINERIA E CUSTODIA.....	15
SEZIONE 2	- ALTRE DOTAZIONI E ATTREZZATURE CIMITERIALI	16
Articolo 25	LOCALE DESTINATO A CAPPELLA PER RITI RELIGIOSI	16
Articolo 26	LOCALE DESTINATO A MAGAZZINO ATTREZZI	16
Articolo 27	PARCHEGGI E VIABILITÀ	16
Articolo 28	LUOGO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE .	16
Articolo 29	SALA AUTOPSIE	16
TITOLO 5	- CONCESSIONI.....	18
Articolo 30	DURATA DELLE CONCESSIONI	18
Articolo 31	MODALITÀ DI CONCESSIONE	18
TITOLO 6	- DISPOSIZIONI FINALI.....	19
Articolo 32	DISPOSIZIONI FINALI.....	19
Articolo 33	REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA	19
Articolo 34	ASPETTI GEOLOGICI.....	19

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**Articolo 1** AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE

Il Piano cimiteriale disciplina la gestione dell'esistente e delle trasformazioni nel sistema cimiteriale del Comune di Bordolano.

Le indicazioni in esso contenute fanno riferimento sia al Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale del Comune di Bordolano (che successivamente abbrevieremo con "Reg.P.M.") che all'esistente conformazione e organizzazione del cimitero.

Articolo 2 ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO CIMITERIALE

Il Piano Cimiteriale è costituito dai seguenti elaborati:

ELABORATI GRAFICI E TESTUALI DELLO STATO DI FATTO

T 01	Inquadramento generale del territorio
T 02	Planimetria con individuata la fascia di rispetto cimiteriale vigente
T 03	Zonizzazione e planimetria del cimitero - stato di fatto
T 04	Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti
R 01	Relazione tecnica – illustrativa
R 02	Relazione fotografica

ELABORATI GRAFICI E TESTUALI DELLO STATO DI PROGETTO

T 05	Planimetria con individuata la fascia di rispetto cimiteriale di progetto
T 06	Zonizzazione e planimetria del cimitero - stato di progetto
R 03	Piano pluriennale d'attuazione (P.P.A.)
R 04	Norme Tecniche d'Attuazione (N.T.A.)

COMPONENTE GEOLOGICA DI PIANO

R 05	Relazione geologica
------	---------------------

Articolo 3 VALIDITÀ DEL PIANO CIMITERIALE E TEMPI D'ATTUAZIONE

Il presente piano ha validità a tempo indeterminato, salvo quanto previsto al successivo comma 4, a eventuali nuove disposizioni nazionali, o regionali o varianti o revisioni che ne modifichino la scadenza e/o i contenuti.

Della sua adozione e approvazione è competente il Consiglio Comunale che lo potrà modificare qualora lo ritenesse necessario.

L'approvazione avviene a norma delle leggi sanitarie.

A norma del R.R. n.6/2004 e s.m.i. il Piano Cimiteriale è revisionato con cadenza decennale a far data dalla sua approvazione con l'obiettivo di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei 20 anni successivi all'approvazione del Piano stesso.

L'attuazione delle previsioni del Piano Cimiteriale avviene nel rispetto dei dettati del P.P.A. Cimiteriale.

Articolo 4 PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE (P.P.A.)

Le previsioni del Piano Cimiteriale di iniziativa Pubblica si concretizzano in conformità del Programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A.) di cui al Piano Cimiteriale.

Il P.P.A. Cimiteriale (Elaborato R03) descrive gli interventi con una scala di priorità che potrà essere motivatamente modificata dalla Giunta Comunale.

Gli interventi sono numerati ed individuati graficamente nella Tavola T06 "Zonizzazione e planimetria del cimitero (stato di progetto).

Fermo restando il vincolo di attuare quanto programmato è ammesso, nelle successive fasi attuative, la diversa ubicazione dell'intervento o l'adozione di soluzioni progettuali alternative senza che queste costituiscano variante al Piano.

Gli interventi di primaria importanza in quanto riguardanti la realizzazione di attrezzature cimiteriali obbligatorie a norma di legge sono evidenziati nella tavola di pianificazione (T06 "Zonizzazione e planimetria del cimitero - stato di progetto) con un simbolo triangolare di colore rosso. Le altre iniziative sono indicate con colore grigio.

TITOLO 2 - TIPOLOGIE DI SEPOLTURA E TIPOLOGIE DI COSTRUZIONE**Articolo 5 TIPOLOGIE DI SEPOLTURA E TIPOLOGIE DI COSTRUZIONE**

Le possibili tipologie di sepoltura sono tre:

- per inumazione
- per tumulazione
- per cremazione

L'inumazione è la collocazione della salma, racchiusa in apposito feretro di solo legno, nella terra nuda. L'inumazione viene effettuata in apposite aree deputate chiamate campi di inumazione. Le disposizioni e precisazioni sanitarie sono contenute DPR 285/90 oltre che nel Reg.P.M. Comunale.

La tumulazione consiste nell'alloggiamento e custodia entro un vano chiuso su tutti i lati, interrato o in elevazione di feretri, resti mortali o ceneri. Il vano viene chiamato loculo se è dimensionato per il contenimento di un feretro; ossario se è dimensionato per il contenimento di cassette per resti ossei e cinerario nel caso sia destinato al deposito di urne cinerarie. Possono essere tumulati anche i contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. Le disposizioni e precisazioni sanitarie sono contenute DPR 285/90 oltre che nel Reg.P.M. Comunale e nel R.R. n.6/2004 e s.m.i..

La cremazione o incinerazione o ignizione è la riduzione in cenere di una salma, ossa o resti mortali assimilabili o di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. La cremazione avviene tramite combustione in apposito forno "crematorio". Le disposizioni e precisazioni sanitarie sono contenute DPR 285/90 oltre che nel Reg.P.M. Comunale.

Le tipologie di sepoltura, oltre che per quanto detto, possono essere catalogate anche in base ad altri aspetti quali:

- il soggetto che realizza il manufatto edilizio (il Comune o il Concessionario),
- la posizione della sepoltura rispetto al terreno (in elevazione, interrata o parzialmente interrata)
- la durata e il tipo di concessione (concessioni gratuite, a pagamento, per loculi, per tombe di famiglia, ecc..)
- il sistema costruttivo (a galleria, a galleria porticata, a chiesetta, ecc...)

La tavola T04 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti" rappresenta graficamente le caratteristiche delle varie tipologie, presenti presso il cimitero del comune e ne indica le caratteristiche salienti e gli aspetti normativi fondamentali.

Schema riassuntivo per metodo di sepoltura

Collocamento del soggetto:

➤ **in terreno :**

- inumazione (fossa)
- tumulazione (sarcofago)
 - a) individuale
 - b) di famiglia
 - c) collettivo

➤ **in elevazione:**

- tumulazione
 - a) tombe di famiglia in cappella
 - b) privata
 - c) loculi in galleria

Schema riassuntivo per soggetto realizzatore

Realizzazione Comunale:

- gallerie
- tombe di famiglia (sarcofago)
- tombe di famiglia (cappella)
- tombe di famiglia interrate

Realizzazione con concessione:

- tombe di famiglia fuori terra (cappella)
- tombe di famiglia interrate (sarcofago)
- tombe di famiglia interrate

Articolo 6 FOSSE PER INUMAZIONE
--

Le fosse per l'inumazione devono rispettare i disposti del DPR 285/90 (in particolare, i criteri di dimensionamento e distribuzione di cui agli Art.li 57, 58, 69, 71, 72, 73) e il R.R. n.6/2004 e s.m.i. e all'art.15.

Le fosse per l'inumazione dei cadaveri di persone di ogni età devono avere inderogabilmente le seguenti caratteristiche:

- una profondità non inferiore a m 2,00;
- nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m 2,20 e la larghezza di m 0,80;
- le fosse devono distare l'una dall'altra almeno m 0,30 da ogni lato. Da ciò risulta una densità delle sepolture pari ad una fossa ogni 2,75 mq; si veda al tal proposito l'art.15 comma 5 del R.R. n. 6/2004 e art.72 p.to 1 del DPR 285/90.

Il p.to 5 dell'art.57 del DPR 285/90 e il p.to 1 all' art.15 del R.R. n.6/2004 prescrivono che le aree destinate all'inumazione siano ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Inoltre il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

Tali caratteristiche devono essere verificate tramite specifica indagine geologica estesa a tutti i nuovi campi di inumazione. Nuove inumazioni in terreni risultati non rispondenti ai citati requisiti sono vietate.

Articolo 7 TUMULAZIONE

L'edificazione di tumuli può essere di iniziativa pubblica oppure privata ma limitatamente negli spazi previsti dal presente Piano e volta alla realizzazione di tumuli aggregati in tombe di famiglia (o collettività) del tipo fuori terra o interrate.

Come precedentemente detto la tumulazione avviene in:

- loculi nel caso riguardi la sepoltura di salme contenute in feretri;
- ossari nel caso riguardi la sepoltura di ossa contenute in cassette;
- cinerari nel caso riguardi la sepoltura di ceneri contenute in urne cinerarie.

La costruzione è subordinata al rilascio di provvedimento abilitativo.

Quando trattasi di iniziativa pubblica la realizzazione è subordinata ai procedimenti pertinenti all'esecuzione di opere pubbliche.

I progetti di nuova costruzione o ristrutturazione sono soggetti al parere della Commissione Edilizia Comunale (se ancora esistente), del Paesaggio (se ricadenti entro territorio soggetto a tutela paesaggistica), nonché al parere degli organi sovraordinati in materia sanitaria ed artistica/monumentale.

I tumuli possono essere a più piani sovrapposti e affiancati. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno e possedere le caratteristiche di cui al DPR 295/1990, art.76 e art.16 R.R. n. 6/2004 e relativo allegato 2 "Requisiti dei loculi destinati a tumulazione".

Ogni sepoltura a sistema di tumulazione, come prevede il DPR 285/90 e la circ. espl. del 24/06/1993, n.24, p.to 13 nonché il R.R. n. 6/2004, dovrà inderogabilmente avere dimensioni minime al netto (si intendono a fabbricato finito di ogni elemento fisso) di:

LOCULO:

- > 2,25 m per la lunghezza,
- > 0,75 m per la larghezza,
- > 0,70 m di altezza.

OSSARIO:

- > 0,70 m per la lunghezza,
- > 0,30 m per la larghezza,
- > 0,30 m di altezza.

CINERARIO:

- > 0,40 m per la lunghezza,
- > 0,40 m per la larghezza,
- > 0,40 m di altezza.

Le misure sono da intendersi al netto anche dello spazio necessario per la chiusura del tumulo, da realizzarsi con mattoni pieni a una testa intonacati nella parte esterna, oppure con lastra in C.A. vibrato sigillata con cemento ad espansione o altro sistema che garantisca i requisiti di cui sopra.

Articolo 8 GALLERIE CIMITERIALI

L'edificazione di gallerie è di iniziativa pubblica.

La realizzazione è subordinata al rilascio di provvedimento abilitativo ed ai procedimenti pertinenti all'esecuzione di opere pubbliche.

I progetti di nuova costruzione o ristrutturazione sono soggetti al parere della Commissione Edilizia Comunale (se ancora esistente), del Paesaggio (se ricadenti entro territorio soggetto a tutela paesaggistica), nonché al parere degli organi sovraordinati in materia sanitaria ed artistica/monumentale.

Ogni galleria è costituita da una serie, ordinata per righe e colonne, di loculi adiacenti che possono essere disposti di fascia o di testa (punta).

La disposizione di fascia o di testa si distingue dalla disposizione del feretro: nella soluzione di fascia risulta con il lato lungo disposto sul prospetto principale mentre nella soluzione di testa (punta) sul prospetto è visibile il lato corto.

Una galleria può ospitare tra le 5 o 6 file (righe) di loculi sovrapposti.

Sono realizzate per il contenimento di loculi per feretri, colombari per resti ossei o per ceneri e possono essere anche organizzati in tombe di famiglia.

La tavola T04 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti" rappresenta graficamente le caratteristiche, a cui tali sepolture devono attenersi.

Articolo 9 TOMBE DI FAMIGLIA

Il comune può concedere a privati ed enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Nel cimitero di Bordolano si sviluppano fuori ed entro terra e sono suddivise nelle seguenti 4 tipologie:

- Cappelle private o a Chiesetta;
- Tomba di famiglia a Sarcofago;
- Tomba di famiglia interrata

Le cappelle private si caratterizzano per essere costituite da un manufatto fuori terra appositamente strutturato detto anche "chiesetta" o "Cappella Gentilizia". Dispongono al loro interno di uno spazio chiuso

privato sul quale prospettano le lapidi di chiusura delle sepolture.

La tomba di famiglia a sarcofago si sviluppa principalmente sotto il livello di campagna. Presenta esteriormente la parte monumentale commemorativa. E' costituita da uno o due loculi affiancati organizzati per un massimo di due livelli interrati sovrapposti. Le operazioni di tumulazione ed estumulazione avvengono mediante scavo a lato del manufatto nel terreno circostante.

La Tomba di famiglia interrata si differenzia dal sarcofago per la presenza di un vano centrale libero su cui prospettano i tumuli disposti su due file contrapposte costituite per un massimo di tre livelli sovrapposti. Tale spazio è utilizzato dagli operatori per le operazioni di tumulazione ed estumulazione. La parte esterna di copertura presenta elementi commemorati e monumentali.

La costruzione delle tombe di famiglia è subordinata al rilascio di provvedimento abilitativo.

Quando trattasi di iniziativa pubblica la realizzazione è subordinata ai procedimenti pertinenti all'esecuzione di opere pubbliche.

I progetti di nuova costruzione o ristrutturazione sono soggetti al parere della Commissione Edilizia Comunale (se ancora esistente), del Paesaggio, nonché al parere degli organi sovraordinati in materia sanitaria ed artistica- monumentale.

Le tombe di famiglia dovranno fare riferimento alle caratteristiche della tavola T04 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti" del presente Piano Cimiteriale e rispettare anche quanto definito dal Reg.P.M.

Al loro interno possono contenere loculi per salme, celle ossari e celle cinerarie.

In particolare per quanto riguarda la tipologia a Cappella essa dovrà ricondursi alle caratteristiche tipologiche correnti e rispettare l'ubicazione e dimensioni come indicazioni di Piano (T06 "Zonizzazione e planimetria del cimitero - stato di progetto).

Deroghe per motivazioni artistiche di natura architettonica sono ammesse con il parere a maggioranza del Consiglio o Giunta Comunale. La deroga non costituisce variante al Piano.

TITOLO 3 - ZONE TIPOLOGICHE OMOGENEE: PRESCRIZIONI**Articolo 10 ZONA OMOGENEA DI TIPO CAMPO COMUNE DI INUMAZIONE**

Zona interessata da fosse per inumazione in campi comuni non soggette a concessione onerosa. Il deposito ha durata minima decennale.

Come evidenziato nel presente documento all'art. 6 e nella Tavola T04 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti" le fosse devono rispettare precisi parametri dimensionali minimi. Le nuove aree, che verranno individuate per campi di inumazione, dovranno rispettare i parametri normativi sopra menzionati ed inoltre saranno preventivamente sottoposte a indagine geologica che ne attesti l'idoneità a tale destinazione.

Articolo 11 ZONA OMOGENEA DI TIPO LOCULI IN GALLERIA PORTICATA

Zona omogenea di iniziativa pubblica con sistema di tumulazione in galleria porticata composta da loculi disposti fondamentalmente di testa organizzati su cinque file sovrapposte.

Ulteriori descrizioni e schemi grafici sono riportati all'artt. 7 - 8 del presente documento e nella tavola T04 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti".

Le nuove concessioni, come indicato nel Reg.P.M., sono rilasciate per un periodo di 50 anni. La durata delle concessioni in essere è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti e può essere rinnovata.

Articolo 12 ZONA OMOGENEA DI TIPO TOMBE DI FAMIGLIA IN CAPPELLA PRIVATA

Zona omogenea di iniziativa privata o pubblica organizzata in singoli manufatti ("Cappelle") al cui interno sono disposti spazi per tumulazione in loculi, ossari e cinerari. Si accede tramite una porta in uno spazio privato sul quale prospettato le sepolture a loculo disposte per lo più di fascia. Le facciate esterne presentano caratteristiche monumentali e commemorative.

Ulteriori descrizioni e schemi grafici sono riportati agli artt. 7 - 9 del presente documento e nella tavola T04 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti".

Le nuove concessioni sono rilasciate per un periodo di 50 anni (art. 89 del Reg.P.M.). La durata delle concessioni in essere è variabile ed è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti e può essere rinnovata.

Articolo 13 ZONA OMOGENEA DI TIPO TOMBA DI FAMIGLIA A SARCOFAGO

Zona omogenea di iniziativa pubblica con sistema di tumulazione in sarcofagi. Trattasi di tomba di famiglia a sarcofago costituita da loculi completamente o parzialmente interrati.

Oltre alla dotazione di loculi i sarcofagi possono disporre al loro interno di spazi per ossari e/o cinerari. Presenta esteriormente la parte monumentale commemorativa.

E' costituita da uno o due loculi affiancati organizzati per un massimo di due livelli interrati sovrapposti. Le

operazioni di tumulazione ed estumulazione avvengono mediante scavo a lato del manufatto nel terreno circostante appositamente tenuto libero da costruzioni o impedimenti.

Ulteriori descrizioni e schemi grafici sono riportati agli artt. 7 - 9 del presente documento e nella tavola T04 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti".

Le nuove concessioni sono rilasciate per un periodo di 50 anni (art. 89 del Reg.P.M.). La durata delle concessioni in essere è variabile ed è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti e può essere rinnovata.

Articolo 14 ZONA OMOGENEA DI TIPO TOMBE DI FAMIGLIA INTERRATE

Zona omogenea di iniziativa pubblica organizzata in tombe di famiglia contigue e interrato. Si differenzia dal sarcofago per la presenza di un vano centrale libero su cui prospettano i tumuli disposti su due file contrapposte costituite per un massimo di tre livelli sovrapposti. Tale spazio è utilizzato dagli operatori per le operazioni di tumulazione ed estumulazione. La parte esterna di copertura presenta elementi commemorati e monumentali.

Ulteriori descrizioni e schemi grafici sono riportati agli artt. 7 - 9 del presente documento e nella tavola T04 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti".

Le nuove concessioni sono rilasciate per un periodo di 50 anni (art. 89 del Reg.P.M.). La durata delle concessioni in essere è variabile ed è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti e può essere rinnovata.

Articolo 15 ZONA OMOGENEA DI TIPO OSSARI/CINERARI IN GALLERIA

Zona omogenea di iniziativa pubblica con sistema di tumulazione dei resti mortali in ossari disposti di testa in galleria.

Ulteriori descrizioni e schemi grafici sono riportati all'art.7 del presente documento e nella tavola T04 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti".

Ove i vani siano rispondenti ai requisiti minimi dimensionali (40x40x40 cm) è ammesso l'utilizzo quale urna cineraria.

La durata delle concessioni è di cinquanta anni ed è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti. E' ammesso il rinnovo.

Articolo 16 LUOGO DELLA MEMORIA

Zona di iniziativa pubblica è destinata alla commemorazione dei caduti, di uomini illustri e associazioni encomiabili (es. lapide commemorativa ai caduti in guerra). I manufatti e l'area su cui insistono è da considerarsi monumentale nella sua complessità e pertanto ogni intervento dovrà seguire l'iter procedurale specifico dei beni vincolati.

Non è prevista la presenza di sepolture di alcun genere.

TITOLO 4 - ATTREZZATURE E SERVIZI

La vigente normativa impone una serie di dotazioni e attrezzature obbligatorie. Nei seguenti articoli sono specificate le caratteristiche di ognuna di esse.

Inoltre sono riportate anche altre attrezzature non obbligatorie ma indispensabili ad un corretto funzionamento e fruizione del sistema cimiteriale. Esse sono in parte citate dalla normativa (ma senza che questa imponga la loro presenza) ed in parte conseguenti alle necessità di un corretto e razionale utilizzo della struttura stessa.

Pertanto le dotazioni vengono di seguito suddivise tra:

- Dotazioni e attrezzature cimiteriali obbligatorie
- Altre dotazioni e attrezzature cimiteriali

SEZIONE 1 - DOTAZIONI E ATTREZZATURE CIMITERIALI OBBLIGATORIE

Articolo 17 DEPOSITO MORTUARIO

Il Deposito mortuario o camera mortuaria è il luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

Ogni cimitero (Art.64 del DPR 285/90 e art.9 R.R. n. 6/2004) deve dotarsi di Deposito mortuario.

Il Deposito mortuario è illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali, che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile.

E' inoltre garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico avvengono nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue e secondo quanto previsto dal R.R. n. 6/2004.

Il deposito o camera mortuaria, in particolare, deve rispettare le prescrizioni di cui all'art.65 DPR 285/90.

La camera mortuaria deve essere dimensionata ed attrezzata per ricevere più feretri che normalmente hanno le seguenti dimensioni:

- Lunghezza 180-220 cm
- Larghezza 60-70 cm
- Altezza 45-55 cm

Annesso o in prossimità deve essere collocato un locale servizi igienici dotato di spogliatoi ad uso del personale addetto.

Articolo 18 ADEGUAMENTO ALLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Come da disposti normativi in materia di superamento delle barriere architettoniche e del R.R. n. 6/2004 sono resi accessibili tutti i servizi accessori ed i locali di uso pubblico: cappella di preghiera, i servizi igienici e il locale del custode.

In particolare:

- I Percorsi interni: al cimitero necessari a raggiungere i servizi ed i locali sopra descritti hanno un andamento quanto più possibile lineare ed evitano il più possibile salti di quota. Il dimensionamento e la sezione stradale dovranno essere eseguite secondo la normativa vigente in materia;
- I Percorsi esterni al cimitero: di collegamento tra il parcheggio e l'ingresso del cimitero. Al fine di agevolare l'accesso al cimitero dell'utenza con problemi motori, è prevista la presenza di parcheggi riservati. È ammesso l'accesso all'interno del cimitero, previa esposizione dell'apposito contrassegno, di mezzi privati di utenti con problemi motori. L'ingresso avviene dall'accesso carraio ad uso del carro funebre e dei mezzi per la manutenzione.
- Dislivelli: il superamento, lungo i percorsi sopraccitati, di dislivelli saranno garantiti dalla presenza di rampe, eseguite con materiale antisdruciolevole. Dove l'utilizzo di rampe non permetterà il superamento del dislivello si adotteranno servoscala o ascensori aventi caratteristiche idonee all'uso di persone disabili.

Articolo 19 SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO E PER GLI ADDETTI

Ogni cimitero deve essere dotato di servizi igienici il cui utilizzo deve essere distinto in funzione dell'uso previsto: per i visitatori o per gli addetti. (art. 6, p.to h, R.R. n. 6/2004 e art.60 DPR 285/90).

Si precisa che i servizi per i visitatori dovranno rispondere ai requisiti di accessibilità senza barriere architettoniche, di cui alla normativa nazionale e regionale, mentre i servizi destinati agli addetti dovranno essere dotati di locale - o spazio - ad uso spogliatoio.

Articolo 20 SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E ACQUE REFLUE URBANE

Le acque nere e le acque saponose provenienti dai servizi igienici e dal deposito mortuario devono essere raccolte, allontanate e smaltite secondo normativa vigente.

Sono possibili due soluzioni: in fognatura pubblica o nel suolo mediante sub dispersione.

Articolo 21 PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO ACQUA

Ogni cimitero deve essere dotato di punti di approvvigionamento idrico (art.6, p.to h, R.R. n. 6/2004 e art.60 DPR 285/90) in quantità e collocazione idonea a garantire un corretto servizio volto alla manutenzione del verde da parte degli addetti e ad uso dei visitatori per la cura di piante e fiori presenti sulle sepolture.

Entrambe le soluzioni devono rispondere a tutti i requisiti stabiliti dall'attuale normativa in materia.

Articolo 22 CINERARIO E OSSARIO COMUNI

Il cinerario comune e l'ossario comune sono un manufatto unico, oppure distinto in due parti, aventi la funzione di raccolta e conservazione perpetua e collettiva rispettivamente delle ceneri provenienti da cremazione, e dei resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto ad altra sistemazione.

Articolo 23 GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE

Il giardino delle rimembranze è un luogo, definito all'interno del perimetro cimiteriale, deputato alla dispersione delle ceneri.

L'attuale normativa, in particolare al p.to 2 art.10 del R.R. n. 6/2004, prevede che tale dotazione sia presente in almeno un cimitero del comune.

Articolo 24 LOCALI PORTINERIA E CUSTODIA

L'articolo 52 del DPR 285/90 prescrive che tutti i cimiteri abbiano un servizio di custodia, cioè un responsabile che tenga aggiornati, secondo i disposti di legge, i registri e le autorizzazioni, che riceva le salme, e che sia in grado di fornire informazioni a riguardo agli interessati.

E' opportuno che il servizio di custodia abbia un apposito ufficio collocato all'interno del camposanto o in altro luogo idoneo.

SEZIONE 2 - ALTRE DOTAZIONI E ATTREZZATURE CIMITERIALI**Articolo 25** LOCALE DESTINATO A CAPPELLA PER RITI RELIGIOSI

Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura (art. 56 DPR 285/90 e p.to 6 art.9 R.R. n. 6/2004).

Le Cappelle di preghiera presenti nei cimiteri hanno esclusivamente funzione religiosa del culto Cattolico.

Articolo 26 LOCALE DESTINATO A MAGAZZINO ATTREZZI

Locali deposito e magazzino di cui all'art.56 del DPR 285/90, sono locali necessari a garantire la manutenzione e la funzionalità del cimitero nelle sue parti quali i vialetti interni, il verde e gli ambienti destinati al pubblico e agli addetti.

Articolo 27 PARCHEGGI E VIABILITÀ

Ogni cimitero deve essere facilmente raggiungibile dal carro funebre.

Deve inoltre essere permesso l'accesso al suo interno ai mezzi meccanici per la movimentazione dei feretri e per gli scavi nei campi di inumazione nonché per la manutenzione e gli interventi edilizi.

La viabilità pubblica deve permettere agli automezzi dei visitatori di giungere in prossimità degli accessi e ivi disporre di aree destinate alla sosta (parcheggi) sufficientemente estese.

Articolo 28 LUOGO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

In riferimento ai contenuti del DPR 254/03 i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti, gestiti e smaltiti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

In particolare quelli provenienti da esumazione ed estumulazione, elencati all'art.2 p.to "e" del citato Decreto, una volta raccolti, vengono depositati in attesa di essere smaltiti da ditta convenzionata secondo le modalità di legge. L'area è individuata, in apposita zona, entro la limitrofa isola ecologica.

Ai sensi del D.Lgs n.152/06 e s.m.i. i rifiuti speciali provenienti da altre attività cimiteriali (di cui alla definizione dell'art.184 p.to 3 lettera b) essi possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni oppure essere avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Articolo 29 SALA AUTOPSIE

La Sala Autopsie come precisato dall'art.66 del DPR 285/90 deve rispettare i medesimi requisiti stabiliti per il deposito mortuario (vedi articolo 17 delle presenti NTA).

La normativa prevede che ogni cimitero debba dotarsi di Sala Autopsie, ma permette comunque deroghe da parte dell'autorità Sanitaria.

La deroga, della quale intende avvalersi il Comune di Bordolano, permette di individuare la Sala Autopsie al di fuori del Cimitero e del proprio territorio comunale stabilendo apposita convenzione o accordo con altra struttura o ente che disponga di tale attrezzatura.

TITOLO 5 - CONCESSIONI**Articolo 30 DURATA DELLE CONCESSIONI**

Le concessioni per sepolture private in loculi, tombe di famiglia a sarcofago o in cappelle o gallerie, o in fosse sono a tempo determinato, come stabilito dall'Art.92 del DPR 285/90.

Per quanto riguarda i tempi di durata delle concessioni, si fa riferimento a quanto disposto dal Reg. P.M. che stabilisce

- | | |
|--|---------|
| • Concessione per loculo singolo | anni 50 |
| • Rinnovo concessione in loculo singolo | anni 50 |
| • Concessione per tombe di famiglia | anni 50 |
| • Rinnovo di Concessione per tombe di famiglia | anni 50 |
| • Concessione per ossario singolo | anni 50 |
| • Rinnovo concessione per ossario singolo | anni 50 |

Articolo 31 MODALITÀ DI CONCESSIONE

Per quanto concerne le modalità di concessione, si fa riferimento ai disposti del "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria".

TITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI**Articolo 32 DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non definito dal presente Piano si rimanda a:

- Legge Regionale 18.11.2003, n.22 “Norme di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”;
- Regolamento Regionale n.6 del 9.11.2004 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”;
- Regolamento Regionale n.1 del 06.02.2007 “Modifiche al Regolamento Regionale 9 novembre 2004 “regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”;
- DPR 10 settembre 1990, n.285;
- Regolamento comunale del servizio cimiteriale del Comune di Bordolano;
- Regolamento Locale d’Igiene;
- Normativa nazionale e regionale in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 in materia ambientale;
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici”;
- Legge Regionale 30.12.2009, n.33 Testo Unico delle leggi regionali in materia di Sanità.

Articolo 33 REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Il presente Piano Cimiteriale è redatto tenuto conto del Regolamento Comunale del servizio Cimiteriale vigente.

Modifiche al Reg. P.M. non sono ammesse, salvo specifica e motivata decisione della Giunta Comunale, in quanto possono invalidare i contenuti del presente Piano.

Il Piano, come prevede la normativa, è dimensionato e ideato in modo da rispondere alle necessità di sepolture nell’arco dei venti anni successivi alla sua adozione.

Articolo 34 ASPETTI GEOLOGICI

L’attuale normativa, con particolare riferimento all’allegato n.1 “Documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti” del R.R n. 1/2007 e all’art. 15 del R.R. n. 6/2004, prevede che per quanto attiene agli ampliamenti cimiteriali e per quanto attiene i campi di inumazione siano redatte idonee indagini geologiche.

Ne consegue che la relazione geologica prodotta costituirà allegato e parte integrante del presente Piano.